

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 18/21

Bolzano, li 26/03/2021

**Decreto Sostegni – Novità in materia di lavoro**

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità** di maggiore interesse **in materia di lavoro** contenute nel Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021.

Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:

<b>1</b>	<b>Misure a sostegno dei datori di lavoro .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>Trattamento di integrazione salariale .....</b>	<b>2</b>
1.1.1	Cassa integrazione ordinaria (CIGO).....	2
1.1.2	Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga .....	2
<b>1.2</b>	<b>Blocco dei licenziamenti .....</b>	<b>2</b>
1.2.1	Datori di lavoro che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria .....	2
1.2.2	Altri datori di lavoro .....	3
<b>1.3</b>	<b>Contratti a tempo determinato .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Misure a sostegno dei lavoratori .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Nuove indennità .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Reddito di emergenza .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Indennità di disoccupazione – NASpl .....</b>	<b>5</b>

## **1 Misure a sostegno dei datori di lavoro**

### **1.1 Trattamento di integrazione salariale**

#### *1.1.1 Cassa integrazione ordinaria (CIGO)*

I datori di lavoro rientranti nel campo d'applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore industria) possono presentare domanda di concessione della **cassa integrazione ordinaria** per una durata massima di **ulteriori 13 settimane**.

Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

Tali benefici sono riconosciuti a tutti i **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

#### *1.1.2 Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga*

I datori di lavoro rientranti nel campo d'applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore alberghiero e ristorativo, del commercio e dei servizi oppure di studi professionali) possono presentare domanda di concessione dell'**assegno ordinario** e della **cassa integrazione in deroga** per una durata massima di **ulteriori 28 settimane**.

Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Tali benefici sono riconosciuti a tutti i **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Da queste misure rimangono **esclusi i datori di lavoro domestici**.

### **1.2 Blocco dei licenziamenti**

#### *1.2.1 Datori di lavoro che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria*

Per questa tipologia di aziende, il divieto di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** è stato esteso **fino al 30 giugno 2021**. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.

Eccezioni: licenziamenti motivati della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (liquidazione della società senza continuazione).

### 1.2.2 Altri datori di lavoro

Per tutti i datori di lavoro coperti da strumenti di integrazione quali assegno ordinario e integrazione salariale in deroga (CIGD), il divieto di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** è stato esteso **fino al 31 ottobre 2021**. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.

Eccezioni: licenziamenti motivati della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (liquidazione della società senza continuazione).

### 1.3 Contratti a tempo determinato

È prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

## 2 Misure a sostegno dei lavoratori

### 2.1 Nuove indennità

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis, del D.L. n. 137/2020 è erogata una tantum un'**ulteriore indennità pari a 2.400,00 euro**.

Importo indennità	Beneficiari
<b>2.400 euro</b>	<p><b>Lavoratori dipendenti stagionali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ del settore turismo e degli stabilimenti termali;</li><li>▶ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li><li>▶ non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.</li></ul> <p>È riconosciuta un'indennità pari a 2.400,00 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Lavoratori dipendenti stagionali</b> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li></ul>

- ▶ **Lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ▶ **Lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere al 24 marzo 2021. Gli stessi, devono risultare iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla gestione separata;
- ▶ **Incaricati alle vendite a domicilio**  
Per procedere alla richiesta dell'indennità, i soggetti di cui sopra non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e/o titolari di pensione.

**Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato:**

- ▶ del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- ▶ titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- ▶ titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- ▶ assenza di titolarità al 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

**Lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo:**

- ▶ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000,00 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- ▶ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile 2021 presso l'INPS.

## 2.2 Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, spettante ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo specifiche caratteristiche, è stato **prorogato di ulteriori 3 mesi** (marzo, aprile e maggio 2021).

I nuclei familiari devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a. un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore all'importo del beneficio;
- b. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del Decreto Legge n. 41/2021 "Sostegni" (indennità per i lavoratori stagionali del turismo,

- degli stabilimenti termali e dello spettacolo);  
c. possesso dei requisiti di cui Decreto Legge n. 34/2020.

**Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile 2021.**

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

### **2.3 Indennità di disoccupazione – NASpI**

---

Con decorrenza 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l'indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll  
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  